ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DEL CLERO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli, eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 669.

Versione in vigore dal 12 agosto 1967, non più in vigore dal 11 gennaio 1974 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-per-l-assicurazione-di-invalidita-e-vecchiaia/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-dicembre-1973-n-903/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it